



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 4

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI.

L'anno duemilatrecento, addì SEI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	NO a.g.
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	SI
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO a.g.
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	NO a.g.
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
Totale Presenti: 14	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: **“CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI”**.

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, dispone la gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

CONSIDERATO che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative rappresenta una valida soluzione soprattutto per gli enti di dimensioni minori, garantendo una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi;

VISTI in particolare:

- l'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;
- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;
- l'articolo 14, comma 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della Legge n. 131/2003;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

PRESO ATTO di quanto disposto in materia dalla Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che detta disposizioni organiche in materia di enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Val della Torre, alla data del 31.12.2012, aveva una popolazione di 3850 abitanti e, pertanto, non è obbligato a dare esecuzione al disposto di legge sopraindicato;

CONSIDERATO che i Comuni di Caselette e Val della Torre fanno parte dello stesso Istituto Scolastico Comprensivo ed al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi scolastici e dell'edilizia scolastica hanno ritenuto di stipulare opportuna Convenzione per la gestione associata della funzione fondamentale relativa all'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, all'organizzazione ed alla gestione dei servizi scolastici;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle seguenti finalità:

- relativamente all'edilizia scolastica, in collegamento con gli uffici tecnici dei Comuni, la gestione associata della funzione tenderà a realizzare un'offerta formativa, dal lato strutturale, improntata a criteri di funzionalità, razionalità e flessibilità d'utilizzo, apertura al territorio con lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a. coordinamento tavolo edilizia scolastica, formato da referenti tecnici dei comuni, con lo scopo di coordinare gli strumenti urbanistici e regolamentari per quanto concerne l'edilizia scolastica;
 - b. programmazione della rete scolastica per i due Comuni;
 - c. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi edifici scolastici;
 - d. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici scolastici esistenti;
 - e. rapporti con le istituzioni scolastiche e gli altri enti cointeressati alla programmazione della rete scolastica, richiesta di finanziamenti ad enti terzi;
 - f. altre attività funzionali o complementari allo svolgimento di quelle di cui ai punti precedenti.

Sono escluse le funzioni che la legge riserva alle Amministrazioni provinciali.

- relativamente all'organizzazione ed ai servizi scolastici, la convenzione disciplina il trasferimento delle competenze, delle funzioni e gestione, in forma associata, delle attività attinenti alla funzione fondamentale dell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, con lo scopo di rendere più efficiente il servizio reso in materia di educazione, insegnamento, scuola e formazione trasferendo le attuali competenze comunali riguardanti:
 - g. programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, alla scuola dell'infanzia, alla scuola

- primaria e alla scuola secondaria di primo grado, comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
- h. coordinamento tra i soggetti che esercitano la funzione educativa e di formazione in modo tale da rendere coordinate e sinergiche le singole azioni all'interno del territorio dei due comuni;
 - i. programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali ad esempio quelli di trasporto scolastico, mensa, supporto ad alunni portatori di handicap, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio;
 - j. definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
 - k. gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra;
 - l. tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;
 - m. interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
 - n. tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i Comuni stessi hanno, in tali materie, con soggetti terzi.

VISTO l'allegato schema di "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI", composto da n. 10 articoli e ritenuto, in virtù di quanto sopra descritto, di dover procedere alla sua approvazione;

per quanto sopra esposto,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare, per i motivi in narrativa espressi, lo schema di "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI", composto da n. 10 articoli, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Sindaco della firma della Convenzione;
3. Di inviare copia del presente atto deliberativo al Comune di Caselette;
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a sensi di legge.

Parere in ordine alla regolarità tecnica
li, 30.01.2013

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

Parere in ordine alla regolarità contabile
li, 30.01.2013

F.to

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
Lidia FRIGNANI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: **“CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASELETTE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI”** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE RELATIVA ALL'EDILIZIA SCOLASTICA,
PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE,
ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI

L'anno duemilatrecento addì _____ del mese di _____ presso la sede municipale del
Comune di _____

TRA

il **Comune di Caselette**, codice fiscale 01290670015, con sede legale in Caselette, via Alpignano
48, rappresentato dal Sindaco Sandro Dogliotti, in esecuzione della deliberazione del Consiglio
comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

il **Comune di Val della Torre**, codice fiscale 86003470019, con sede legale in Val della Torre,
Piazza Municipio 1, rappresentato dal Sindaco Francesco Burrelli, in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

l'articolo 14, commi da 25 a 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n.
122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del Decreto Legge n.
95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, dispone la gestione associata delle funzioni
fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se
appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo che, qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali e quella del 1 gennaio 2014 per l'esercizio delle restanti funzioni;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del Decreto Legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che, nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni fino a 5.000 abitanti la tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere all'esercizio obbligatorio e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, di cui all'art. 120 della Costituzione, adottando gli atti necessari o nominando un commissario *ad acta*, come previsto dall'articolo 8 della Legge n. 131/2003;

CONSIDERATE le disposizioni normative di cui all'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, in attuazione del federalismo fiscale, destinano quote di risorse ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

PRESO ATTO di quanto disposto in materia dalla Legge regionale 28 settembre 2012, n. 11, che detta disposizioni organiche in materia di enti locali;

CONSIDERATO che la presente gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che, qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

DATO ATTO che i Comuni di Caselette e Val della Torre fanno parte dello stesso Istituto Scolastico Comprensivo ed al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi scolastici e dell'edilizia scolastica stipulano la presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE

ART. 1 –OGGETTO

I Comuni di Caselette e Val della Torre convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale, così come individuata alla lettera h) dall'art. 14, comma 27, del Decreto Legge n. 78/2010 e s.m.i. relativa all'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza della Provincia, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Caselette.

Periodicamente la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 4 verifica l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

ART. 2 – FINALITA'

La gestione associata della funzione di edilizia scolastica e dell'organizzazione e della gestione dei servizi scolastici tende ad assicurare una programmazione unitaria ed uniformità di intervento sul territorio dell'Istituto Comprensivo di Caselette per quanto riguarda le strutture e i servizi scolastici, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, dei regolamenti e delle direttive

comunitarie.

Relativamente all'edilizia scolastica, in collegamento con gli uffici tecnici dei Comuni, la gestione associata della funzione tenderà a realizzare un'offerta formativa, dal lato strutturale, improntata a criteri di funzionalità, razionalità e flessibilità d'utilizzo, apertura al territorio. Saranno svolte le seguenti funzioni:

- a. coordinamento tavolo edilizia scolastica, formato da referenti tecnici dei comuni, con lo scopo di coordinare gli strumenti urbanistici e regolamentari per quanto concerne l'edilizia scolastica;
- b. programmazione della rete scolastica per i due Comuni;
- c. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi edifici scolastici;
- d. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici scolastici esistenti;
- e. rapporti con le istituzioni scolastiche e gli altri enti cointeressati alla programmazione della rete scolastica, richiesta di finanziamenti ad enti terzi;
- f. altre attività funzionali o complementari allo svolgimento di quelle di cui ai punti precedenti.

Sono escluse le funzioni che la legge riserva alle Amministrazioni provinciali.

Quanto all'organizzazione ed ai servizi scolastici, la presente convenzione disciplina il trasferimento delle competenze, delle funzioni e gestione, in forma associata, delle attività attinenti alla funzione fondamentale dell'organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

Lo scopo della presente convenzione è quello di rendere più efficiente il servizio reso in materia di educazione, insegnamento, scuola e formazione.

In particolare, a scopo indicativo, con la presente convenzione sono trasferite le attuali competenze comunali riguardanti:

- g. programmazione ed esercizio dei servizi erogati, direttamente o attraverso terzi, alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, comprendenti l'educazione, l'insegnamento e la formazione;
- h. coordinamento tra i soggetti che esercitano la funzione educativa e di formazione in modo tale da rendere coordinate e sinergiche le singole azioni all'interno del territorio dei due comuni;
- i. programmazione ed esercizio dei servizi ausiliari a quelli educativi e di insegnamento quali ad esempio quelli di trasporto scolastico, mensa, supporto ad alunni portatori di handicap, sia in termini di appoggio scolastico che di fornitura ausili, supporto al diritto allo studio;
- j. definizione e realizzazione dei progetti di sviluppo ed innovazione riguardanti l'educazione, l'insegnamento, la scuola e la formazione;
- k. gestione e titolarità dei rapporti economici con l'utenza derivanti dall'erogazione dei servizi di cui sopra;
- l. tutte le attività ritenute necessarie in termini di governo e di gestione per assicurare i livelli di servizio e di soddisfazione dell'utenza richiesti;
- m. interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
- n. tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti le materie oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i Comuni stessi hanno, in tali materie, con soggetti terzi.

Per esercitare le competenze, le funzioni e svolgere le attività trasferite dai Comuni, occorrerà dotarsi di una struttura organizzativa avvalendosi del personale dei Comuni conferenti. Per garantire l'efficiente svolgimento della funzione si attribuisce ad un dipendente titolare di posizione

organizzativa, la responsabilità e la direzione dell'ufficio associato.

Fino alla emanazione di propri atti regolamentari, le competenze, le funzioni e le attività trasferite dai Comuni saranno svolte applicando su ciascun territorio comunale i regolamenti di accesso e di determinazione delle rette che ciascun Comune conferente applica al momento della stipula della presente convenzione.

L'attuazione di tali servizi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi dei Comuni.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La Conferenza dei Sindaci disciplina l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti od accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge. Qualora i provvedimenti relativi all'organizzazione, programmazione e gestione del servizio associato investano materie rientranti nelle prerogative sindacali, vengono adottate le procedure previste dai CCNL del comparto e dalla normativa vigente.

ART. 4 – CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente atto. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza degli Enti convenzionati. E' convocata e presieduta dal Sindaco di Caselette o, in sua assenza, da un suo delegato.

La stessa potrà essere convocata anche su richiesta dell'altro Sindaco, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dall'art. 1;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni del relativo piano finanziario;
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle stesse funzioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;
- d) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i Comuni convenzionati;
- e) determina la dotazione organica necessaria per la gestione della funzione. In particolare stante la composizione particolare della funzione, che non può essere chiamata ad unitarietà di competenze, in quanto la molteplicità di servizi erogati rientrano in parte nel settore tecnico e in parte nel settore amministrativo, gli incaricati di posizione organizzativa nei citati settori di ciascun comune aderente sono nominati dal Sindaco del Comune di appartenenza e svolgono le funzioni nei singoli Comuni. Le funzioni di direzione, organizzazione, coordinamento e gestione dell'intera attività sono poi demandate ad una figura da individuare tra il personale, dei due comuni, già incaricato di posizione organizzativa.

Le funzioni di Segretario della Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei Segretari dei Comuni partecipanti.

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di tre anni. Gli Enti stipulanti si impegnano ad attivare i servizi convenzionati nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto delle prerogative previste dai CCNL del comparto.

Art. 6 – RECESSO E RISOLUZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'art. 5, ciascun Ente ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

In tal caso il Comune recedente deve darne comunicazione, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, all'altro Comune, il quale ne prenderà atto con apposita deliberazione consiliare, ed avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso non deve arrecare nocumento all'altro Ente convenzionato e, nel caso di spese pluriennali, il Comune recedente continua a parteciparvi anche dopo il recesso, fino all'estinzione delle stesse.

E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico.

Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, si può pervenire al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- 1) per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni consiliari degli Enti convenzionati;
- 2) nel caso in cui gli enti aderenti, o singolarmente o nella loro totalità, aderiscano ad una Unione di Comuni per la gestione della funzione.

In entrambi i casi è necessario definire i rapporti giuridici attivi e passivi in essere.

ART. 7 – BENI STRUMENTALI

All'atto del trasferimento le competenze, le funzioni e le attività trasferite oggetto della presente convenzione saranno svolte utilizzando:

- a. in comodato d'uso gratuito gli immobili, o porzioni di essi, in cui vengono esercitate le funzioni oggetto della presente convenzione;
- b. in comodato d'uso gratuito i beni mobili, arredi, attrezzature ed apparecchiature tecniche e

ludiche ed ogni altro mezzo destinato dai singoli Comuni, che rimangono proprietari, all'esercizio delle funzioni in oggetto;

- c. in comodato d'uso gratuito dei beni immobili, mobili, attrezzature e strumentazioni che avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate. Tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito per l'esercizio delle funzioni conferite dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni cui sono adibiti.

La copertura assicurativa per i danni a terzi a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in comodato d'uso sarà a carico dei singoli enti sino alla naturale scadenza delle polizze in essere contratte dai singoli comuni e sarà successivamente regolamentata dalla Conferenza dei Sindaci.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento della presente convenzione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICI

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

La Conferenza stabilirà annualmente, in termine utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare per l'anno successivo nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra gli Enti associati. La Conferenza dei Sindaci adotta altresì ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

In particolare saranno gestiti in forma associata i trasferimenti regionali e provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati inizialmente ai Comuni conferenti, con decorrenza dall'anno scolastico 2013/2014.

In merito ai proventi derivanti dall'esercizio delle funzioni in oggetto si stabilisce che, dal 1° settembre 2013, tutti i proventi derivanti dai servizi trasferiti oggetto della presente convenzione sono gestiti in forma associata quali ad esempio: rette per refezione scolastica, proventi dal trasporto scolastico, proventi dai servizi attinenti in genere l'assistenza scolastica.

La gestione del personale addetto al servizio associato avviene nel rispetto delle prerogative previste dai CCNL del comparto.

In via ordinaria le spese per lo svolgimento della funzione e dei servizi di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito di un piano annuale adottato dalla Conferenza dei Sindaci.

Le spese generali e gestionali del servizio (manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, spese d'ufficio della presidenza e spese generali per la gestione del servizio,) saranno ripartite tra i Comuni conferenti nella misura pari al numero degli alunni residenti, determinato all'inizio dell'anno scolastico, e nella misura del cinquanta per cento per gli alunni non residenti.

I Comuni convenzionati provvedono direttamente alla retribuzione dei dipendenti ascritti alla funzione a qualunque titolo.

ART. 9 – CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni in ordine alla gestione associata del servizio, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti

della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Nel caso di impossibilità di accordo bonario la composizione della controversia, previo esperimento della mediazione, è affidata al Foro di Torino

ART 10 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il Sindaco del Comune di Caselette _____

Il Sindaco del Comune di Val della Torre _____

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 08.02.2013, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 08.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 08.02.2013

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Giuseppe ROCCA